

**REGIONE DEL VENETO**  
**DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**  
**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 137/2019

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Riqualificazione e riconversione area n. 18 denominata "Area località rotonda sud": realizzazione opere di urbanizzazione e costruzione di un nuovo edificio commerciale da adibire a supermercato - ditta: Azienda Agricola Ca' Rovere - pratica SUAP n. 00925130247-21022019-1420, nel Comune di Lonigo (VI).  
Pratica n. 4250

**Il sottoscritto:**

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza redatta per conto della ditta Azienda Agricola Ca' Rovere, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 189081 del 15/05/2019;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa alla lettera b) punto 1;

PRESO ATTO e RICONTRATO che la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza non è adeguata alle modalità fissate dalla normativa vigente in quanto si tratta di un piano e non di un progetto o intervento;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che il piano riguarda la riqualificazione e riconversione dell'area denominata "Area località rotonda sud" per la realizzazione di opere di urbanizzazione e la costruzione di un nuovo edificio commerciale da adibire a supermercato della ditta: Azienda Agricola Ca' Rovere;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde e dell'illuminazione;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è coerente con quanto esaminato nel parere n. 168 del 08/11/2018 della Commissione Regionale VAS rispetto alle categorie della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e alle specie di interesse comunitario;

RITENUTO che quando indicato nel parere n. 168 del 08/11/2018 della Commissione Regionale VAS si applichi anche alla presente istanza;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in

argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

#### **PRENDE ATTO**

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

#### **DÀ ATTO**

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 168 del 08/11/2018 della Commissione Regionale VAS

#### **DICHIARA**

che per la Riqualificazione e riconversione area n. 18 denominata "Area località rotonda sud": realizzazione opere di urbanizzazione e costruzione di un nuovo edificio commerciale da adibire a supermercato - ditta: Azienda Agricola Ca' Rovere - pratica SUAP n. 00925130247-21022019-1420, nel Comune di Lonigo (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dal parere n. 168 del 08/11/2018 della Commissione Regionale VAS

dott. Corrado Soccorso  
Venezia, lì 25.06.2019

.....  
LOUOO